

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

Decisione n. 5/TFN 2019/2020  
Reg. Prot. 11/TFN

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

Avv. Giuseppe Lepore – Presidente;  
Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;  
Avv. Antonio Piro – Componente;  
Avv. Flavia Tobia – Componente (Relatore);  
Avv. Enrico Vitali – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il 4 settembre 2019,  
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società FC Verbanò Calcio contro la società US Bosto avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 47 – Premio di Preparazione per il calciatore Perna Marco) pubblicata con Com. Uff. n. 1/E del 10.7.2019,  
la seguente

### DECISIONE

Con ricorso del 06.06.2019 la società US Bosto adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della FC Verbanò Calcio al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle N.O.I.F. per avere quest'ultima tesserato per la prima volta con vincolo "giovane dilettante" nella stagione sportiva 2017/2018 il calciatore Marco Perna.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 1/E del 10 luglio 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la US Bosto quale ultima società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Marco Perna, condannava la FC Verbanò Calcio al pagamento dell'importo totale di € 2.047,50, di cui € 1.638,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società US Bosto ed € 409,50 a titolo di penale da corrisondersi in favore della FIGC.

Avverso tale decisione, con atto del 29.07.2019, la FC Verbanò Calcio ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

La società reclamante, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito l'avvenuto deposito in data 24 giugno 2019 presso la Delegazione FIGC di Varese da parte della US Bosto della dichiarazione di rinuncia da parte della stessa del premio di preparazione in favore della FC Verbanò Calcio per il calciatore Marco Perna.

Conclude, pertanto, la società reclamante chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.

La US Bosto, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, inviava a questo Tribunale una dichiarazione attestante l'avvenuto deposito in data 24 giugno 2019 presso la Delegazione FIGC di Varese della rinuncia al premio di preparazione indicata dalla società reclamante.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 4 settembre 2019.

Ai sensi dell'art. 96, comma 3, NOIF, affinché la Commissione Premi possa prendere in considerazione l'intervenuta rinuncia al premio, è necessario allegare alla relativa memoria "l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale".

Tanto premesso, si osserva che in data 24 giugno 2019 la US Bosto provvedeva a depositare presso la Delegazione FIGC di Varese la rinuncia al premio di preparazione nei confronti della FC Verbanò Calcio relativo al calciatore Marco Perna, ma non provvedeva a trasmettere detta liberatoria alla Commissione Premi.

La suddetta liberatoria, invece, veniva comunicata solo in data 29 luglio 2019, ovvero successivamente alla decisione della Commissione Premi del 10 luglio 2019.

Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta alla luce della documentazione depositata dalle parti.

Si osserva, altresì, che l'avvenuta rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio stesso, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla FC Verbanò Calcio e, per l'effetto, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al premio. Ferma la penale.

Nulla per il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Così deciso in Roma, in data 4 settembre 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Flavia Tobia

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Giuseppe Lepore

Depositato in Roma, in data 13 settembre 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia